

## Studio Architetto Roberto Sbrogiò

### COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR)

Oggetto: **ASSEVERAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA** degli Accordi di Pianificazione ai sensi art. 6 L.R. 11/2004 recepiti nel Primo Piano degli Interventi del Comune di Buttapietra (VR)

In riferimento alla Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dal dott. Geol. Cristiano Tosi, datata luglio 2020, nello specifico al punto 1 premessa riportante:

- l'elenco degli accordi di pianificazione n. 5, 12, 14, 16, 19, 29, 34, 35, 45, 55, 74, 78, 79 oggetto di valutazione di compatibilità idraulica, trattandosi di aree con sup. maggiore di 0,1 ettari di superficie;
- l'elenco degli accordi di pianificazione n. 1, 22, 30, 32, 36, 64, 73 per i quali va prodotta un'asseverazione da parte del tecnico estensore dello strumento urbanistico che attesta la non "alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa, come definito dal D.G.R.V. 2948/2009", poiché interessano modifiche grafiche o riduzione di volume edificabile precedentemente autorizzato o non prevedono nuove impermeabilizzazioni.

Il sottoscritto Arch. Roberto Sbrogiò, nato a Venezia il 09.10.1948, residente a Costermano (VR), Via Belvedere 42/A, con studio a Verona, Via G. della Casa 9, iscritto all'ordine degli Architetti di Verona al n. 1136, progettista del Piano in oggetto;

#### **viste**

le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 06 ottobre 2009 in materia di valutazione della compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti;

#### **considerato che**

il Piano degli Interventi del Comune di Buttapietra in oggetto è finalizzato al recepimento di accordi di pianificazione art. 6 LR 11/2004 con apposita scheda norma e valutazione di compatibilità idraulica fatta eccezione per gli accordi n. 1, 22, 30, 32, 36, 64, 73 con superficie interessata inferiore a 0,1 ettari.

### **ASSEVERA**

che per gli accordi n. 1, 22, 30, 32, 36, 64, 73 si attesta la non "alterazione del regime idraulico" ovvero comportano un'alterazione non significativa, come definito dal D.G.R.V. 2948/2009", poiché interessano modifiche grafiche o riduzione di volume edificabile precedentemente autorizzato o non prevedono nuove impermeabilizzazioni.

Arch. Roberto Sbrogiò

